

Statuto organico
dell'Ente "Fondazione Mondragone"

Napoli

Art. 1

L'Ente "Fondazione Mondragone", costituito l'8 dicembre 1655 da Elena Aldobrandini, Duchessa di Mondragone, con rogito del notaio Bonaccorsi di Napoli, eretto in ente morale con il R.D. del 25 febbraio 1870 n. 1341, e denominato Istituto Educativo Femminile di Mondragone con il R.D. del 13 novembre 1898 n.387, ha lo scopo di perpetuare gli intendimenti della fondatrice, volti all'elevazione sociale e culturale delle giovani generazioni. L'Ente ha sede in Napoli, Piazzetta Mondragone 18.

Art. 2

L'Ente "Fondazione Mondragone", di seguito denominato Ente, è:

- Istituto di Alta Cultura - riconosciuto con atto deliberativo della G.R. n. 2079 del 17 novembre 2004;
- Organismo di formazione e di orientamento della Regione Campania - codice organismo 679/05/05;
- Museo del Tessile e dell'Abbigliamento "Elena Aldobrandini" - riconosciuto di Interesse Regionale con atto deliberativo della G.R. n. 1991 del 12 dicembre 2008

Art. 3

L'Ente "Fondazione Mondragone", al fine di perseguire ed ampliare le proprie finalità educative e socio-culturali, provvede:

- a) ad organizzare attività formative e di aggiornamento nel campo della conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali, con particolare riguardo, nel rispetto delle tradizioni dell'Ente, al settore dei tessuti e dell'abbigliamento;
- b) ad organizzare mostre, concorsi, convegni, nonché attività di studio e ricerca nel campo della cultura e dei beni culturali, diffondendone i risultati;
- c) a provvedere ad attività museali e di documentazione sulla storia del costume;
- d) a promuovere ed organizzare, di intesa con i competenti Assessorati della Regione Campania e nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria regolante la materia, scambi socio - culturali con l'estero;
- e) a fornire consulenze per la predisposizione ed attuazione di progetti in materia di valorizzazione dei beni culturali;
- f) a redigere, curare e conservare registri e cataloghi dei medesimi beni;
- g) a promuovere la ricerca nei campi di interesse dell'Ente anche attraverso lo studio, la progettazione e la gestione di progetti e programmi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;
- h) a promuovere, progettare e gestire attività di formazione, orientamento e formazione professionale manageriale e specialistica per gli scopi perseguiti.



Ente; =====

- i) a progettare, organizzare e svolgere attività di formazione, aggiornamento e orientamento all'istruzione e al lavoro; =====

- l) a svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa ed accessoria e comunque conseguente ed aderente agli scopi dell'Ente. =====

===== **Art. 4** =====

1. L'Ente provvede al perseguimento delle sue finalità ed allo svolgimento delle attività statutarie dalle rendite derivanti dagli immobili di proprietà attuale, presente e futura. =====

2. L'Ente, inoltre, provvede alle sue attività esclusivamente mediante: =====

- a) contributi concessi dalla Regione Campania e da altri Enti pubblici per attività culturali di formazione, di studio e di ricerca e/o per la predisposizione di iniziative specifiche; =====

- b) proventi derivanti dalle attività di consulenza esclusivamente ad Enti pubblici; =====

===== **Art. 5** =====

1. L'Ente opera secondo programmi annuali e triennali formulati sia direttamente che tramite convenzioni o protocolli di intesa con enti pubblici per fini connessi alla propria attività. =====

===== **Art. 6** =====

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione così composto: =====

- a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato; =====

- b) dal Sindaco della città di Napoli o da un suo delegato; =====

- c) dall'Arcivescovo di Napoli o da un suo delegato; =====

- d) dall'Assessore Regionale con delega alla Cultura o da un suo delegato; =====

- e) dall'Assessore Regionale con delega ai Beni culturali o da un suo delegato; =====

- f) dal Rettore dell'Università di Napoli "Federico II" o da un suo delegato; =====

- g) dal Rettore dell'Università di Salerno o da un suo delegato; =====

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base delle delegazioni di cui al comma precedente, si insedia entro sette giorni dalla costituzione e permane in carica per un periodo di cinque anni, rinnovabili dal giorno della costituzione. =====

===== **Art. 7** =====

1. L'Ente è preposto un Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra i propri membri nella prima seduta con votazione a maggioranza assoluta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e ne cura la gestione ordinaria e straordinaria adottando tutti gli

atti deliberativi necessari ed obbligatori, provvedendo, tra l'altro, ai rapporti con l'autorità tutoria. =====

3. Predispone la bozza di Regolamento, il bilancio di previsione, il conto consuntivo, i programmi generali annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. =====

4. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo gli argomenti da trattare in ogni adunanza. ===

5. Nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può affidare a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione incarichi specifici. =====

6. Si avvale di un Direttore Generale nella gestione dell'Ente. =====

7. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto. =====

Art. 8 =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Ente e deve, comunque, riunirsi obbligatoriamente nelle epoche richieste dalla legge, assistito dal Direttore Generale per deliberare il bilancio. =====

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare da almeno due Consiglieri. =====

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per l'approvazione del regolamento o per la modificazione dello Statuto o del Regolamento occorre la maggioranza assoluta. =====

Art. 9 =====

Il Consiglio di Amministrazione: =====

- a) delibera le modificazioni dello Statuto; =====
- b) delibera il Regolamento e le sue modificazioni; =====
- c) approva i programmi generali annuali e pluriennali; =
- d) approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo; =====
- e) esprime parere, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, su progetti, attività e iniziative dell'Ente; =====
- f) adotta ogni provvedimento ad esso demandato dallo Statuto e dal Regolamento. =====

Art. 10 =====

1. Il Direttore Generale dirige l'Ente in conformità alle direttive impartite dal Presidente e svolge ogni altro compito su specifico incarico del medesimo. =====

2. Il Direttore Generale è individuato dal Presidente della G.R. tra i Dirigenti della Regione Campania =====

Art. 11 =====

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====

Art. 12 =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia. =====

Art. 13

Il funzionamento dell'Ente è regolato e disciplinato dall'apposito regolamento interno predisposto da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

In caso di estinzione dell'Ente, i beni saranno devoluti per fini di pubblica utilità alla Regione Campania che provvederà ai sensi dell'Art. 31 comma 1 del Codice Civile.

- Firmato: Giulia PARENTE
- Firmato: Bruno DE MARIA
- Firmato: Ugo DOVERE
- Firmato: Elvira RUSSO
- Firmato: Antonella OLIVERI del CASTILLO
- Firmato: Ida FORNARIO
- Firmato: Notaio Francesco FASANO. Segue tabellionato

La presente copia è conforme al suo originale
 registrato a Napoli Ufficio Atti Pubblici
 in data 4-2-2010 al numero 2583/1T
 consta di numero 11 fogli con allegato
 e si rilascia per uso di legge
 Napoli, 10-2-2010.

